

***Regolamento per l'applicazione
e la riscossione della Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani***

- (D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni
- D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni
- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni
- Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti 8 agosto 2003, n. 885)

Approvato con deliberazione di C.C. n.66 del 26/11/2009



INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

- Art. 1. Regolamento della Tariffa di Igiene Ambientale
- Art. 2. Società d'Ambito o Soggetto gestore del servizio
- Art. 3. Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento
- Art. 4. Piano Finanziario
- Art. 5. Gettito della Tariffa
- Art. 6. Presupposti per l'applicazione della Tariffa
- Art. 7. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa
- Art. 8. Locali ed aree soggette a Tariffa
- Art. 9. Esclusioni
- Art. 10. Locali ed aree non soggette alla parte variabile della Tariffa
- Art. 11. Superficie soggetta a Tariffa
- Art. 12. Inizio e cessazione dell'occupazione, conduzione, detenzione e variazioni
- Art. 13. Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 14. Manifestazioni ed eventi

TITOLO II – IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

- Art. 15. Determinazione della Tariffa
- Art. 16. Articolazione della Tariffa e ripartizione dei costi fra le Utenze
- Art. 17. Classificazione delle Utenze Domestiche
- Art. 18. Classificazione delle Utenze Non Domestiche

TITOLO III – RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI

- Art. 19. Agevolazioni e riduzioni tariffarie
- Art. 19 bis. Criteri e modalità per la concessione degli incentivi economici agli utenti per i conferimenti presso le isole ecologiche, i centri comunali di raccolta (CCR), i centri ambiente mobili (CAM) o altre strutture mobili, di cui all'art.19.
- Art. 20. Sostituzione dei Comuni soci al soggetto tenuto al pagamento della Tariffa

TITOLO IV – COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 21. **Soggetti tenuti alla comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione**
- Art. 22. **Contenuti della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e modalità di presentazione**
- Art. 23. **Rimborsi**
- Art. 24. **Poteri del Soggetto gestore**
- Art. 25. **Trattamento dei dati**
- Art. 26. **Violazioni - Penalità**
- Art. 27. **Riscossione della Tariffa**
- Art. 28. **Autotutela**

TITOLO IV – COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 29. **Efficacia**

ALLEGATI

Criteria e modalità per la concessione degli incentivi economici agli utenti per i conferimenti presso le isole ecologiche, i centri comunali di raccolta (CCR), i centri ambiente mobili (CAM) o altre strutture mobili, di cui all'art.19 del Regolamento T.I.A.

Allegato 1) Definizione e classificazione dei rifiuti conferibili

TITOLO I

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 1 . Regolamento della Tariffa di Igiene Ambientale

1. Il presente Regolamento disciplina la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nel Comune di _____
2. La Tariffa, a regime, deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; essa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ente Locale, sulla scorta del Piano Finanziario – contenente la ricognizione delle voci di costo del servizio e la distribuzione delle utenze riclassificate secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 – fornito dalla Società d'Ambito, determina la Tariffa di riferimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Tariffa di riferimento può essere determinata, in accordo con gli altri Enti Locali ricadenti nell'ATO CT3, quale unica *Tariffa d'Ambito*, applicabile sull'intero territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale.
5. L'applicazione e la riscossione della Tariffa sono effettuate dalla Società d'Ambito secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente (cfr. in particolare art. 49 commi 9 e 13 D.Lgs. 22/1997).
6. Qualora il gettito della Tariffa fosse maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente viene accreditata al successivo esercizio.
7. Si indica, nel seguito, come *Soggetto Gestore*, la Società d'Ambito.

Art. 2. Società d'Ambito o Soggetto gestore del servizio

1. La Società d'Ambito *Simeto Ambiente S.p.A.* è il soggetto cui i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale *Catania 3*, così come definito nell'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 280 del 19 aprile 2001, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti e relative all'applicazione, accertamento e riscossione della Tariffa, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.
2. La Società d'Ambito *Simeto Ambiente S.p.A.*, in particolare, è stata costituita dalle Amministrazioni Comunali sotto elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell'atto notarile rep. 18035 e racc. n. 4911 del 30/12/2002, rogato dal Notaio Carlo Saggio in Catania: Comune di Adrano; Comune di Belpasso; Comune di Biancavilla; Comune di Camporotondo Etneo; Comune di Gravina di Catania; Comune di Mascalucia; Comune di Misterbianco; Comune

di Motta Sant'Anastasia; Comune di Nicolosi; Comune di Paternò; Comune di Pedara; Comune di Ragalna; Comune di San Gregorio di Catania; Comune di Sant'Agata Li Battiati; Comune di San Pietro Clarenza; Comune di Santa Maria di Licodia; Comune di San Giovanni La Punta; Comune di Tremestieri Etneo

Art. 3. Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tariffa di cui al precedente articolo 1 e dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi strumentali per l'applicazione della Tariffa e le misure da adottare in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina, altresì, i criteri per la classificazione delle categorie d'Utenza, suddivise tra Domestiche e Non Domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4. Piano Finanziario

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 158/1999.
2. I contenuti essenziali del Piano Finanziario, definiti all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, sono i seguenti:
 - a) programma degli interventi necessari;
 - b) piano finanziario degli investimenti;
 - c) specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi;
 - d) risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla Tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il Piano Finanziario deve essere corredato da una relazione, art. 8 del D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale vengono descritti i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le relative motivazioni.

Art. 5. Gettito della Tariffa

1. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Art. 6. Presupposti per l'applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio Comunale, ai sensi dell'art. 49 comma 3 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.
3. La Tariffa viene applicata anche sulle aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali, a titolo esemplificativo, campeggi, parcheggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzate purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione di un locale o di un'area, l'attivazione di almeno uno dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono, salvo quanto disciplinato dal presente regolamento. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale, per un'utenza domestica, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Nel caso di nuova edificazione di un immobile, i locali si ritengono occupati a partire dalla data di agibilità; nel caso di ampliamento si ritengono occupati dalla data della dichiarazione di fine lavori.
6. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, per le multiproprietà e per le attività produttive in genere.

Art. 7. Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, è obbligato al pagamento della Tariffa ed al rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento.
2. Tale soggetto è obbligato con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stesse.
3. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
4. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti/occupanti nella stessa unità immobiliare, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della Tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
6. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
7. Si considera soggetto tenuto al pagamento:
 - a) per le Utenze Domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
 - b) per le Utenze Non Domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica;
 - c) per le organizzazioni prive di personalità giuridica (per esempio, le associazioni), la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano;
 - d) per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime;
 - e) per i locali destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe, quali residence, affittacamere e simili, è dovuta dai soggetti esercenti l'attività;
 - f) per i locali a uso abitativo ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, o di locali affittati in modo saltuario o occasionale, soggetto obbligato e responsabile del pagamento della Tariffa, per l'intero anno, è il proprietario oppure o titolari del diritto reale di godimento sugli immobili;
 - g) il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento non denunciato, è responsabile del pagamento della tariffa in solido con il conduttore.
8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E', altresì, obbligato al rispetto degli adempimenti ed obblighi di cui al presente regolamento.
9. Il Soggetto Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa previsto dal presente comma, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
10. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'azienda, se trattasi di attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
11. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è, in via solidale, del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

12. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere, *bed and breakfast* e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 8. Locali ed aree soggette a Tariffa

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 9;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala interno all'abitazione;
 - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime;
 - f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, campeggi, cinema all'aperto, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
 - g) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, etc.;
 - h) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per colonnina di erogazione.

Art. 9. Esclusioni

1. Non sono soggetti a Tariffa, a fronte di apposita richiesta che avrà effetto a partire dall'anno di imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le seguenti ragioni:
 - a. per loro natura;
 - b. per il particolare uso cui sono destinati;
 - c. perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità
 - d. quando, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
2. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette.
3. Non sono, inoltre, soggette al pagamento della Tariffa:
 - a) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore;
 - b) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono stoccati o prodotti imballaggi terziari;
 - c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
 1. sale operatorie;

2. stanze di medicazione e ambulatori medici;
 3. laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:
 - gli uffici;
 - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
 - le cucine ed i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
 - le eventuali abitazioni;
 - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa;
 - e) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Qualora non fosse possibile identificare con precisione le aree di esclusione di cui ai commi precedenti, potrà essere riconosciuto un abbattimento forfetario della Tariffa dovuta nella misura del 30%. Oppure il Soggetto gestore potrà definire una percentuale di abbattimento della Tariffa dovuta applicando la seguente formula:

$$R = \frac{Q_{imbT} (Q_{rs})}{Kd_{(S,ap)} \times S} \times 100$$

Q_{imbT} : Quantitativi Imballaggi terziari

Q_{rs} : Quantitativi rifiuti speciali

$Kd_{(S,ap)}$: Coefficiente di produttività specifica, scelto, per metro quadrato

S : Superficie a ruolo

5. Gli Utenti aventi diritto, per beneficiare dell'esclusione della Tariffa, devono farne espressa richiesta al Soggetto gestore dichiarando, che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, imballaggi terziari e rifiuti pericolosi identificati attraverso il codice CER. La richiesta deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
6. Sono, inoltre, **escluse** dal calcolo delle superfici, e quindi **non assoggettate all'intera Tariffa**, i seguenti locali ed aree:
 - a) locali:
 - (i) stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi;
 - (ii) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono, invece, soggetti a Tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - (iii) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;

- (iv) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
 - (v) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - (vi) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - (vii) solai e sottotetti, qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150, che per la per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti.
- b) aree:
- (i) impraticabili o intercluse da recinzione;
 - (ii) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - (iii) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - (iv) adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - (v) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - (vi) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.
 - (vii) le aree scoperte adibite a verde.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

Art. 10. Locali ed aree non soggette alla parte variabile della Tariffa

1. Non sono soggetti alla parte variabile della Tariffa, a fronte di apposita richiesta che avrà effetto a partire dall'anno di imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza:
- a) i locali:
- (i) non allacciati ai servizi rete o privi di qualsiasi arredo, mobilio, macchinario;
 - (ii) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - (iii) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - (iiii) le aree adibite a garage, cantina, o deposito, autorimessa o similare, ad uso privato, annesse all'abitazione principale o oggetto di distinta utenza.
2. Le circostanze di cui al punto 1) del presente articolo comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Qualora perdurino le condizioni di esenzione oltre l'anno di riferimento, la richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 20 gennaio.

Art. 11. Superficie soggetta a Tariffa

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della Tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.

2. La determinazione della superficie delle aree scoperte può anche essere desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti.
3. La misurazione complessiva espressa in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che il valore decimale sia superiore o inferiore a 0,5 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione dove sia svolta una attività economica e/o professionale, si applica la Tariffa delle categorie domestiche e della categoria non domestica relativa all'attività svolta commisurandola alle relative superfici adibite a ciascuno degli utilizzi.

Art. 12. Inizio e cessazione dell'occupazione, conduzione, detenzione e variazioni

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione pecuniaria decorre **dal giorno** di inizio dell'utenza di occupazione o di conduzione e termina **dal giorno** in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificata la causa di cessazione nel caso in cui venga presentata la relativa denuncia entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di presentazione successiva, comunque presentata entro l'anno solare in cui si verifica la cessazione, quest'ultima dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.) decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 13. Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Viene istituita la Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le Utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione in base alla Tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, viene applicata la Tariffa della categoria recante voce di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

Art. 14. Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi o ricreativi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali, e del tempo libero, che comportino occupazione di aree pubbliche, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato assegnando temporaneamente al referente un numero idoneo di cassonetti per la raccolta dei rifiuti residui e/o di contenitori per la raccolta differenziata. I relativi costi saranno stimati a preventivo e saranno poi conguagliati al termine dell'evento o manifestazione, sulla base di riscontri oggettivi delle quantità conferite e dei servizi forniti.
2. A titolo indicativo i centri di costo che devono essere considerati sono i seguenti:
 - affitto contenitori;
 - posizionamento e asporto contenitori (personale e mezzi);
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali/rifiuti;
 - spazzamento, pulizia e ripristino dei luoghi adibiti allo stoccaggio.
3. Il Soggetto responsabile dell'evento dovrà richiedere i servizi al Soggetto Gestore e stipulare con il medesimo appositi contratti per il loro espletamento. Tale richiesta dovrà pervenire al Simeto Ambiente s.p.a. almeno 15 giorni prima della data dell'evento.

TITOLO II
IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Art. 15. Determinazione della Tariffa

1. La Tariffa è dovuta annualmente dalle Utenze Domestiche e Non Domestiche ed è determinata, nel rispetto della vigente normativa in materia, sulla base della Tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da ottenere, a regime, un gettito globale per la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. La Tariffa viene determinata dall'Ente locale sulla base del Piano Finanziario.
3. La Tariffa è commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Soggetto gestore.
4. La Tariffa è articolata nelle fasce di Utenza Domestica e Non Domestica. Nel presente regolamento, l'utilizzo del termine "Utenze/a" senza ulteriori specificazioni, si riferisce all'insieme delle Utenze Domestiche e Non Domestiche.
5. La Tariffa è composta da:
 - a) **una parte fissa (TF)**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) **una parte variabile (TV)**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito, all'entità dei costi di gestione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all'attività svolta da quella destinata all'uso domestico, è applicata la Tariffa dell'uso prevalente.

Art. 16. Articolazione della Tariffa e ripartizione dei costi fra le Utenze

1. La Tariffa è articolata in due fasce, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:
 - a. **Utenze Domestiche**: comprendente tutte le abitazioni civili ed i locali adibiti a garage/box auto;
 - b. **Utenze Non Domestiche**: comprendente tutte le attività economiche presenti sul territorio (quali, a titolo esemplificativo, attività commerciali e produttive in genere, laboratori artigianali, uffici, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, negozi, etc.), nonché gli enti pubblici, le comunità, le scuole, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni, gli uffici postali, le caserme, etc.

Art. 17. Classificazione delle Utenze Domestiche

1. Le Utenze Domestiche vengono suddivise in sei categorie, così come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni:

Prima categoria:	1 componente per nucleo familiare
Seconda categoria	2 componenti per nucleo familiare
Terza categoria	3 componenti per nucleo familiare
Quarta categoria	4 componenti per nucleo familiare
Quinta categoria	5 componenti per nucleo familiare
Sesta categoria	6 e oltre componenti per nucleo familiare

2. Le utenze domestiche si dividono in:
- “utenze domestiche residenti o ordinarie” (U.D.): le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune;
 - “utenze domestiche non residenti o non ordinarie” (U.D.N.O.): le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.
3. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle dichiarazioni degli utenti supportate da relativa certificazione effettuate entro sessanta giorni dalla variazione o inizio occupazione; in alternativa è desunto dai dati delle iscrizioni anagrafiche, forniti dall’Anagrafe Generale dei singoli Comuni soci, risultanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; le modifiche intervenute nel corso dell’anno esplicano effetti, ai fini del calcolo della Tariffa, dal giorno dell’avvenuta variazione nel caso venga denunciata dall’utente entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. In caso di omessa o successiva presentazione della denuncia di variazione, la modifica avrà effetti con l’atto di liquidazione del tributo per l’anno successivo, fatte salve le norme e le procedure in materia di accertamento.
4. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all’AIRE, ovvero occupate per periodi inferiori a 183 giorni si considera un numero di occupanti pari a uno.
5. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie stabilmente occupate da nuclei non residenti è fatto obbligo all’utente di denunciare le generalità di tutti gli occupanti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e, in mancanza della denuncia, si considera un numero di occupanti pari a uno, fatte salve le norme e le procedure in materia di accertamento. Tale obbligo si estende anche agli alloggi tenuti a disposizione da persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti, e a tutti gli alloggi tenuti a disposizione per i quali non è possibile individuare il numero di occupanti.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

Art. 18. Classificazione delle Utenze Non Domestiche

1. Le Utenze Non Domestiche presenti sul territorio vengono classificate nelle categorie indicate nelle tabelle *3a e 4a*, per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, *3b e 4b* per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito dello stesso compendio produttivo o degli stessi locali o aree scoperte, ai fini dell'applicazione della Tariffa si fa riferimento alle diverse destinazioni d'uso dei locali o aree riconducendo ciascuno di essi alla specifica categoria delle Utenze Non Domestiche previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di insediamento di diverse attività economiche con destinazione diversa in un unico complesso unitario (es. centro commerciale), ai fini dell'applicazione della Tariffa si fa riferimento alle diverse destinazioni d'uso dei locali o aree riconducendo ciascuno di essi alla specifica categoria delle Utenze Non Domestiche previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale dei singoli locali o aree scoperte, o parte di essi.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
7. Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività individuate nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere effettuate da parte del Soggetto gestore, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

TITOLO III
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 19. Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1. Le agevolazioni e le riduzioni tariffarie in favore delle Utenze Domestiche e Non Domestiche sono applicate solamente alla parte variabile della Tariffa.
2. Relativamente alle Utenze Domestiche La Tariffa è ridotta di una quota pari al 40% della parte variabile nei casi di abitazioni con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta; la riduzione, applicata al primo atto impositivo utile successivo alla richiesta, è mantenuta fino al perdurare delle condizioni di riduzione purché autocertificate con riguardo a ciascun anno di riferimento entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. Per le Utenze Domestiche e Non Domestiche sono previsti incentivi, in forma di riduzione della parte variabile della tariffa, per il conferimento diretto dei rifiuti da avviare a recupero presso le isole ecologiche, i centri comunali di raccolta (CCR), i centri ambiente mobili (CAM) o altre strutture analoghe, secondo criteri e modalità disciplinati dal successivo art.19 bis.
4. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo non potrà superare il 100% dell'importo della parte variabile della Tariffa dovuta per ciascun anno di riferimento.

Art. 19 bis. Criteri e modalità per la concessione degli incentivi economici agli utenti per i conferimenti presso le isole ecologiche, i centri comunali di raccolta (CCR), i centri ambiente mobili (CAM) o altre strutture mobili, di cui all'art.19 del Regolamento T.I.A.

1. Le Isole Ecologiche, i Centri Comunali di Raccolta (CCR) ed i Centri Ambienti Mobili (CAM) sono aree attrezzate, di proprietà della Società d'Ambito, le cui finalità consistono nel ricevere e raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti, di seguito elencati nel allegato 1) al presente Regolamento.
2. Il presente articolo disciplina l'accesso e le modalità di conferimento nonché le modalità per ottenere le agevolazioni economiche da erogare agli aventi diritto.
3. I soggetti autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire i rifiuti nelle strutture di cui sopra sono:
 - a) i Privati cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell'A.T.O. Rifiuti Catania 3, per quanto riguarda le utenze domestiche, regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della TIA;
 - b) le utenze non domestiche, di norma non possono conferire presso i CCR e/o nei CAM. Fanno eccezione le Utenze non domestiche Autorizzate;
 - c) Utenze non domestiche Autorizzate: si intendono come tali tutte le utenze non domestiche che, successivamente ad apposita richiesta effettuata alla Società d'Ambito, abbiano ottenuto apposita Autorizzazione al conferimento limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli derivanti da attività produttive). Per lo smaltimento dei rifiuti assimilabili derivanti da attività produttive dovranno in proprio stipulare un contratto con smaltitori autorizzati.
 - d) Qualunque utenza non domestica può inoltrare richiesta di autorizzazione alla Società d'Ambito.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari e i giorni stabiliti per l'apertura dei centri di raccolta, adeguatamente pubblicizzati dalla Società d'Ambito.

4. Le Isole Ecologiche, i Centri Comunali di Raccolta (CCR) ed i Centri Ambienti Mobili (CAM) sono dislocati nel territorio dell'A.T.O. Rifiuti Catania 3 e pubblicizzati da appositi atti della Società d'Ambito.

- La Società d'Ambito si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte dei cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell'A.T.O. Rifiuti Catania 3.

5. Le Isole Ecologiche, i Centri Comunali di Raccolta (CCR) ed i Centri Ambienti Mobili (CAM) possono accogliere le tipologie di rifiuto nei limiti dei quantitativi massimi pro-capite annui che vengono prodotti in una attività familiare, come da allegato 1).

6. Al fine di incentivare l'utilizzo dei CCR e dei CAM, sarà avviata da parte della Società d'Ambito una capillare campagna di informazione sulle metodologie del conferimento dei vari rifiuti differenziati, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche, nonché una forma di incentivo a livello economico a favore delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in virtù del materiale conferito.

In particolare, per ottenere l'incentivo economico, determinate tipologie di rifiuto indicate qui di seguito andranno pesate con l'assistenza del personale addetto.

I materiali che si possono pesare sono:

- carta
- cartone
- plastica
- vetro
- lattine e barattoli
- organico
- indumenti smessi
- batterie e pile
- farmaci scaduti
- contenitori etichettati "T" [tossico] e/o "F" [infiammabili]
- toner e cartucce esauste per stampanti e fotocopiatrici
- piccoli elettrodomestici
- legno di piccole dimensioni
- verde (scarti di giardinaggio, erba e sfalci di potatura)

La Società d'Ambito riconoscerà un contributo, fino a concorrenza del 100% della parte variabile della T.I.A. dovuta, per ogni Kg. di rifiuto conferito, pari al corrispettivo previsto dalle vigenti tabelle CONAI per singola tipologia di rifiuto, oltre al prezzo del mancato conferimento in discarica, secondo le tariffe vigenti nell'anno di riferimento.

7. L'incentivo verrà corrisposto dalla Società d'Ambito mediante riduzione applicata all'importo della T.I.A. da pagare nell'anno ed in misura pari all'incentivo maturato, fino a concorrenza massima del 100% della parte variabile.

8. Gli utenti devono operare nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- mantenere, nel corso delle operazioni di conferimento, un comportamento tale da non creare danno a sé o ad altre persone e cose presenti nell'area delle Isole Ecologiche, dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) e dei Centri Ambienti Mobili (CAM);
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento;
- non toccare in alcun modo i rifiuti già conferiti;
- è indispensabile che i rifiuti siano appositamente separati secondo la rispettiva tipologia;
- esibire i documenti di riconoscimento e/o eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Società d'Ambito.

9. E' fatto espresso divieto di:

- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nelle Isole Ecologiche, nei Centri Comunali di Raccolta (CCR) e nei Centri Ambienti Mobili (CAM);
- accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati così come prescritto dal presente allegato tecnico;
- portar via i rifiuti conferiti;
- depositare rifiuti solidi urbani per cui permane il servizio urbano;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dalle aree attrezzate;
- effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- introdursi nei centri di cui sopra fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo autorizzazione;
- fumare e usare fiamme libere all'interno dei centri e delle aree attrezzate;
- entrare o introdurre animali e loro escrementi nei centri e delle aree attrezzate.

10. La Società d'Ambito implementa l'utilizzo di una tessera magnetica detta Carta Badge.

La Carta Badge è una tessera magnetica personale che deve essere usata per l'accesso al servizio di raccolta differenziata ai centri ed alle strutture attrezzate, come definite nel presente allegato tecnico, e per futuri servizi ai cittadini che la Società d'Ambito intenderà sviluppare, il cui utilizzo viene disciplinato come segue:

- Per i capofamiglia titolari del contratto di utenza è obbligatorio l'uso della propria tessera per l'accesso ai centri di raccolta e delle aree attrezzate. L'utilizzo è consentito anche ai componenti il nucleo familiare entro il primo grado di parentela o affinità;
- La tessera non potrà essere danneggiata o ceduta a terzi, l'eventuale smarrimento deve essere immediatamente comunicato al gestore;
- Il rilascio di un duplicato sarà eseguito previo addebito di un costo pari a € 5,00.
- La tessera potrà essere usata in futuro per un servizio di pesatura di frazioni di rifiuti urbani e/o assimilati (specificatamente ingombranti);

11. La società d'ambito si impegna a sviluppare ulteriori forme di raccolta differenziata basate sulla quantificazione dei rifiuti conferiti, per ciascuna utenza, mediante l'utilizzo di buste con codici a barre e riconoscimento automatico dei relativi incentivi economici, secondo le modalità previste dai precedenti commi 6 e 7.

Art. 20. Sostituzione dei Comuni soci al soggetto tenuto al pagamento della Tariffa

1. Il Comune, previa emanazione di eventuali appositi atti applicativi, determina di potersi sostituire all'utenza nel pagamento, totale o parziale, della Tariffa, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, in casi quali esemplificativamente sotto rassegnati:

- a. i locali utilizzati dalle scuole elementari e medie pubbliche;
- b. i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione, norma di legge;
- c. per le abitazioni, occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'INPS, ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
- d. per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65 anni), e/o abitanti in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3, A/4, A/5) e/o che non superino stabilendi livelli di reddito;

- e. ai soggetti che versino in grave condizione di grave disagio sociale ed economico secondo la disciplina contenuta nel regolamento per la concessione di sostegni economici a valenza sociale;
- f. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc. purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza di scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono compresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione e al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
- g. per altre situazioni specifiche individuate dai singoli Comuni soci.

TITOLO IV

COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 21. Soggetti tenuti alla comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione

1. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
2. In particolare:
 - a. per le Utenze Domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti. Nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le Utenze Non Domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le Utenze Domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

Art. 22. Contenuti della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e modalità di presentazione

1. La comunicazione, **originaria, di variazione o cessazione**, deve contenere:

Per le Utenze Domestiche:

 - a. dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia ed il numero degli occupanti l'alloggio;
 - b. ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - c. data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - d. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni o sussidi;
 - e. sottoscrizione.

Per le Utenze Non Domestiche:

 - a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;

- d. data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. sottoscrizione.
2. La comunicazione deve essere presentata al Soggetto gestore direttamente o spedita per posta tramite raccomandata ricevuta di ritorno o effettuata per via telematica. In quest'ultimo caso, fino a quando non sarà attivato il sistema di riconoscimento elettronico, il Soggetto gestore provvede, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato il modello di comunicazione compilato che, una volta sottoscritto e restituito, è l'unico documento che fa fede. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telematica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.
 3. All'atto della presentazione, viene rilasciata ricevuta della comunicazione. Nel caso di spedizione della comunicazione, farà fede il timbro postale, o il giorno di ricevimento se inviata a mezzo fax o posta elettronica.
 4. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 23. Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio competente dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Art. 24. Poteri del Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti, in particolare svolge tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione prevista dal presente regolamento.
2. Nell'esercizio di detta attività, il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportuni.
3. I controlli possono essere effettuati da personale delegato dal Soggetto gestore.
4. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti d'ufficio, l'attività di cui al primo comma può essere esercitata con le seguenti modalità:
 - a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
 - b. richiedendo copie di planimetrie o visure catastali atte ad accertare le superfici;
 - c. richiedendo la compilazione di questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - d. richiedendo notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;

- e. invitando i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - f. verificando direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - g. accedendo alle banche dati in possesso dei Comuni e di altri uffici od Enti Pubblici, o Enti erogatori dei servizi di rete nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
 - h. secondo altri modi e forme, consentite dalla legge, ritenute maggiormente efficaci e opportune.
5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o riduzione delle Tariffe o delle superfici.
 6. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette, personale autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere, previo assenso dell'interessato e purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima apposito avviso, agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
 7. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 8. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o dei quali non si riconoscono le precisazioni fornite, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 9. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto Gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
 10. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha sessanta (60) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Soggetto gestore, decorso tale termine, procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.

Art. 25. Trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative all'Utenza è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è effettuato dal Soggetto gestore o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.

3. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
4. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 26. Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65 (pari a lire centomila).
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 (pari a lire centomila) ad euro 103,29 (pari a lire duecentomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento (c.d. *accertamento con adesione*).
4. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, qualora si tratti di denuncia infedele, ovvero entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui l'autodenuncia avrebbe dovuto essere presentata, in caso di radicale omissione da parte del contribuente.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi di cui agli artt. 20, 21, e 39 D. Lgs. n. 602/1973, come integrati dai Decreti Ministeriali *ratione temporis* applicabili.

Art. 27. Riscossione della Tariffa

1. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa, secondo le modalità di seguito stabilite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. La riscossione ordinaria della Tariffa può essere effettuata:
 - a. tramite ruolo, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. con versamento sul c/c postale intestato al Soggetto gestore;
 - c. direttamente presso l'Istituto di credito all'uopo individuato dal Soggetto gestore;
 - d. nei modi previsti dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Le procedure di riscossione coattiva sono avviate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.
4. Il Soggetto gestore provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Utenza, dalle norme di legge e del presente regolamento.
5. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:

- a. secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;
- b. con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- c. attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 28. Autotutela

1. La Simeto Ambiente s.p.a. potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-*quater* D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione del tributo, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.
2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "*Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria*", la Simeto Ambiente s.p.a. procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
3. Non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Società d'Ambito.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29. Efficacia

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno valore per la determinazione, l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti, a partire dall'anno d'imposta 2010, e rimarranno in vigore salva modifica apportata mediante apposito atto deliberativo dell'Ente locale.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Criteri e modalità per la concessione degli incentivi economici agli utenti per i conferimenti presso le isole ecologiche, i centri comunali di raccolta (CCR), i centri ambiente mobili (CAM) o altre strutture mobili, di cui all'art.19 del Regolamento T.I.A.

Allegato 1) Definizione e classificazione dei rifiuti conferibili

<p align="center">TIPOLOGIA</p> <p>le tipologie contrassegnate con l'asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi salvo previa autorizzazione</p>	<p align="center">CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO</p>
<p>CARTA e CARTONE (*)</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ giornali e riviste ➤ libri e quaderni ➤ fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, in plastica o in metallo) ➤ scatole di pasta ➤ scatole per alimenti ➤ cartoni piegati ➤ imballaggi di cartone <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nylon ➤ cellophane e buste della spesa ➤ copertine plastificate ➤ carta oleata, unta o sporca di colla ➤ carta chimica dei fax o autocopiante ➤ carta carbone ➤ fazzoletti di carta sporchi ➤ pergamena
<p>PLASTICA (*)</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bottiglie di acqua e bibite ➤ flaconi per detersivi, detersivi e shampoo ➤ flaconi di cosmetici liquidi ➤ contenitori per liquidi in genere ➤ vasetti di yogurt ➤ confezioni di uova ➤ cassette di frutta ➤ pellicole per alimenti ➤ polistirolo ➤ blister ➤ tutti gli imballaggi indicanti le sigle: PE-PP-PS-PET-PVC <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tutto ciò che non è imballaggio ➤ tutti gli arredi (sedie e tavoli) ➤ plastica dura (giocattoli, articoli casalinghi, elettrodomestici) ➤ piatti e posate in plastica
<p>VETRO (*)</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bottiglie e bicchieri ➤ barattoli (senza tappo metallico) ➤ vasetti (senza tappo metallico) <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ vetri per finestre e specchi ➤ pirofile e vetri da forno ➤ oggetti in ceramica e porcellana ➤ lampadine e neon ➤ occhiali

segue Allegato 1) Definizione e classificazione dei rifiuti conferibili

<p>TIPOLOGIA</p> <p>le tipologie contrassegnate con l'asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi salvo previa autorizzazione</p>	<p>CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO</p>
<p>LATTINE E BARATTOLI (*)</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ lattine contenenti cibo per animali ➤ scatolette e lattine in banda stagnata ➤ lattine per bevande e per alimenti con simbolo AL (tonno, carne, pesce conservato, legumi e cereali) ➤ lattine contenenti cibo per animali ➤ scatolette e lattine in banda stagnata ➤ contenitori in metallo (pelati, tonno) ➤ chiusure metalliche per vasetti di vetro ➤ fogli sottili ➤ vaschette in alluminio ➤ tappi a corona applicati sulle bottiglie ➤ scatole in acciaio <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ barattoli con resti di colore e vernice ➤ contenitori etichettati "T" e/o "F"
<p>ORGANICO</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ scarti di cucina e avanzi del cibo ➤ gusci d'uovo ➤ scarti di verdura e frutta ➤ fondi di caffè e filtri di tè ➤ lettiere di piccoli animali domestici ➤ fiori recisi e piante domestiche ➤ pane vecchio ➤ salviette di carta unte ➤ cenere spenti di caminetti ➤ piccole ossa e gusci di molluschi ➤ fibre naturali come cotone, lino, canapa e lana <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ carta patinata a colori ➤ grassi e oli ➤ feci di cani e gatti
<p>INDUMENTI</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ abiti, biancheria, maglieria, ➤ scarpe, cappelli ➤ coperte, borse <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ indumenti sporchi e maleodoranti ➤ scarti di tessili
<p>PILE</p>	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ batterie alcaline ➤ pile a stilo (per torce, radio, ecc.) ➤ pile a bottone (per calcolatrici) <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ batterie esauste per autoveicoli ➤ accumulatori per auto

segue Allegato 1) Definizione e classificazione dei rifiuti conferibili

<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA</p> <p>le tipologie contrassegnate con l'asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi salvo previa autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO</p>
<p>FARMACI SCADUTI</p>	<p>SI ➤ farmaci scaduti ➤ medicinali non utilizzati</p> <p>NO ➤ siringhe ➤ rifiuti ospedalieri</p>
<p>CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F"</p>	<p>SI ➤ bombolette spray ➤ colle, cera per legno ➤ antitarli ➤ tintura per scarpe ➤ smacchiatori ➤ isolanti, solventi, acidi, adesivi, ➤ mastici, diluenti, antiruggine ➤ acquaragia ➤ antiparassitari, topicidi ➤ battericidi</p>
<p>CARTUCCE E TONER</p>	<p>SI ➤ cartucce esauste di toner (ink.jet) ➤ toner laser</p>
<p>LEGNO "LEGGERO"</p>	<p>SI ➤ cassetta di legno ➤ mestolo ➤ sughero ➤ stuzzicadenti</p> <p>NO ➤ armadi ➤ porte ➤ cucine componibili</p>
<p>PICCOLI ELETTRODOMESTICI</p>	<p>SI ➤ hardware ➤ mangianastri ➤ phon ➤ telefono (cordless, cellulare) ➤ lettore CD, MP3</p> <p>NO ➤ tv, monitor ➤ video registratore ➤ lettore dvd ➤ computer</p>
<p>VERDE (SCARTI DI GIARDINAGGIO, ERBA E POTATURA)</p>	<p>SI ➤ sfalci d'erba ➤ foglie secche ➤ fiori recisi e appassiti ➤ legno di potatura ➤ ramaglie ➤ residui vegetali da pulizia dell'orto</p> <p>NO ➤ frutta e verdura ➤ rifiuti e organici ➤ vasi ➤ pietre ➤ metalli</p>